

Edizione di martedì 14 Aprile 2020

CASI OPERATIVI

Sospensione e allungamento mutuo “prima casa” per i professionisti
di **EVOLUTION**

EDITORIALI

L'uovo di Pasqua e l'irresistibile sorpresa
di **Giovanni Valcarenghi**

AGEVOLAZIONI

Decreto Liquidità: le disposizioni fiscali
di **Federica Furlani**

ADEMPIMENTI

Le ritenute nell'ambito dei contratti d'appalto alla luce dei recenti chiarimenti
di **Stefano Rossetti**

AGEVOLAZIONI

Moratoria ABI: addendum all'Accordo per il credito 2019
di **Giuseppe Rodighiero**

RASSEGNA RIVISTE

Criteri di quantificazione del danno in caso di prosecuzione dell'attività dopo avere eroso il capitale sociale
di **Ernestina De Medio**

CASI OPERATIVI

Sospensione e allungamento mutuo “prima casa” per i professionisti

di **EVOLUTION**



Un libero professionista può beneficiare dell'agevolazione di sospensione del mutuo prevista dal Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa ex articolo 2, comma 475 e ss., L. 244/2007?

Con l'articolo 54 D.L. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”) è stata ulteriormente incrementata la dotazione del “Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa” istituito con L. 244/2007, assegnando 400 milioni di euro per il 2020, da riversare su un conto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Gestore del Fondo, la Consap S.p.A., e da questi utilizzato per provvedere al rimborso alle Banche degli oneri finanziari delle rate di mutuo oggetto di sospensione per un periodo massimo di 18 mesi.

Trattasi di mutui di importo originario non superiore ad euro 250.000 ed afferenti all'acquisto di abitazioni, ad eccezione di quelle catastalmente censite come A/1, A/8, A/9, rispetto ai quali viene richiesta dall'intestatario dell'affidamento la sospensione del pagamento in linea capitale e sorte interessi.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION](#)

EDITORIALI

L'uovo di Pasqua e l'irresistibile sorpresa

di Giovanni Valcarenghi

Seminario di specializzazione

I REDDITI ESTERI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E LA COMPLIANCE DEL QUADRO RW

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Anche la **Pasqua** è passata; un poco in **sordina**, dal punto di vista materiale, visto che non si è potuto celebrarla nei consueti modi. Nel **passato**, quando si era **bambini**, si ambiva all'uovo, non tanto per la **cioccolata** – che poi di fatto stomacava – quanto piuttosto per la **sorpresa**. Interna, esterna e talvolta doppia (dentro e fuori).

Poi si diventa **grandi** e, inevitabilmente, **non si riceve più l'uovo** e si perde la sorpresa. Quest'anno, invece, io **la sorpresa l'ho ricevuta** comunque, ed anche in anticipo. Quindi mi sento fortunato.

È arrivata, inaspettata, il giorno **10 aprile**, di pari passo con l'immane **D.P.C.M.**. Le sembianze erano quelle di un "[Comunicato stampa](#)" proveniente dall'**Inps**.

Ohibò, dico, ma che piacere **inaspettato**. Comincio subito la lettura, non riesco a resistere sino a Pasqua. Temevo di restare deluso; invece no, **la sorpresa c'è**, eccome.

Sorpresa nell'apprendere che un **Istituto dello Stato** si permetta di **bearsi di avere ricevuto regolarmente quattro milioni e mezzo di domande** per i vari sussidi disponibili, senza rammentare che ci sono stati alcuni "**highlander**" che hanno avuto la forza e la pazienza di trasmetterle **ad ogni ora del giorno e della notte**. Sì, perché ci sono figli e figliastri, perché qualcuno decide **a quale ora del giorno o della notte si deve lavorare**.

Sorpresa nell'apprendere che tale "regolare ricezione" sia il frutto dello **straordinario ed ininterrotto impegno di tutti i lavoratori dell'Inps** e, in particolare, **dell'area informatica e del suo responsabile**. Ora, io **nutro il massimo rispetto per chiunque lavori** e ancor più per chi lo fa in **situazione di emergenza** e mai mi permetterei di dubitare dell'impegno profuso; per la cronaca, mentre scrivo queste note è **sabato** e ho notizia che giungano **autorizzazioni alle domande di cassa integrazione**. Però, **non possiamo non analizzare con lucido distacco l'accaduto** e chiederci se abbiamo assistito alla proiezione della medesima pellicola. Sul sito dell'**Inps** compare (ancora) la **comunicazione al Garante della Privacy** (del **3 aprile 2020**) del

data breach. Non conosco il significato di tale termine ma, sommessamente, credo che mezza Italia **abbia visualizzato tranquillamente i dati di alcuni soggetti che sono diventati involontariamente famosi**, tanto da esibire al mondo intero i loro fatti e misfatti. E questo **non mi pare segnale di buon funzionamento.**

Sorpresa quando leggo, riporto testualmente, che *le critiche e gli attacchi strumentali e non disinteressati verso l'Istituto si infrangono miseramente sulla realtà del fatto che il **Decreto Legge "Cura Italia" porta la data del 17 marzo 2020.*** Ma di cosa stiamo parlando? Di qualcuno che ha diffuso la notizia di un presunto **hackeraggio** del sito (di cui, casualmente, non vi è traccia nel messaggio) ed è stato poi **immediatamente smentito nella rete dal rappresentante degli hacker?** E poi, mi domando, **è un vanto essere riusciti a fare quello che richiede la norma?** Perché, se così fosse, **i contribuenti dovrebbero vantarsi quasi ogni giorno**, da anni, di riuscire ad ottemperare agli **obblighi di legge** avendo tempi risibili a disposizione. E ancora, cosa si intende per **"attacchi non disinteressati"**? Quale sarebbe questo interesse? E, soprattutto, **di chi?** Non certo dei contribuenti, costretti a molteplici accessi per portare a termine la domanda, **frustrati dalle improvvise cadute del sistema**, turbate dagli improvvisi annunci di un **click day** che ha ingenerato la "corsa alla domanda". In realtà, l'unica cosa che si è miseramente infranta è la **credibilità** dell'Istituto; su questo, invece, siamo tutti concordi. Nessuno dubita, invece, della presenza dell'**impegno per svolgere i compiti affidati per il bene della collettività**, così come chiude il messaggio.

La Pasqua è finita, le mie sorprese nel messaggio-uovo le ho trovate, quindi io dovrei essere **tranquillo e appagato**; invece non è così, sono insaziabile e chiedo un'ultima sorpresa, **non solo per me ma per tutti i cittadini**, specialmente quelli che hanno bisticciato per giorni non soddisfatti degli sforzi tecnologici compiuti.

Ci stupisca tutti, l'estensore del messaggio, semplicemente riferendo quello che è accaduto, **senza travisare i fatti e ricercare inesistenti (e ridicoli) complotti**; bastano poche righe. Io le avrei scritte così **"Nonostante gli sforzi profusi da tutto l'Istituto, abbiamo incontrato delle serie difficoltà a discapito degli utenti.** I tempi ristretti e la situazione di emergenza erano tali, che penso ci si possa giustificare; nel frattempo, **stiamo cercando di porre rimedio a ciò che non ha funzionato"**.

Temo, ahimè, **di dovermi accontentare delle sorprese già ricevute.** Riconosco che non sia facile rispettare la verità dei fatti e l'intelligenza e la dignità di chi ha letto il messaggio; ma **la speranza è l'ultima a morire.**

AGEVOLAZIONI

Decreto Liquidità: le disposizioni fiscali

di **Federica Furlani**



Si illustrano le **disposizioni fiscali** contenute nel Capo IV del **D.L. 23/2020**, cui è stato dedicato un **vademecum schematico** pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Si tratta, in particolare, dei seguenti articoli del **Decreto liquidità**:

- [articolo 18](#) – **Sospensione versamento per imprese e lavoratori autonomi con sede o domicilio nel territorio dello Stato**

L'articolo dispone la **proroga dei versamenti in autoliquidazione di ritenute alla fonte e trattenute** relative all'addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, e Iva, nonché la **sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria** per i mesi di aprile e maggio.

In particolare, i titolari di reddito d'impresa, arte o professione, che hanno subito nei mesi di **marzo e/ aprile 2020**, rispetto agli stessi mesi del 2019, una **diminuzione di fatturato/corrispettivi**:

1. **di almeno il 33%** (se nell'anno precedente hanno prodotto ricavi/compensi non superiori a 50 milioni di euro);
2. **di almeno il 50%** (se nell'anno precedente hanno prodotto ricavi/compensi superiori a 50 milioni di euro);

possono fruire della **sospensione del versamento dell'Iva, di quelli relativi alle ritenute sul lavoro dipendente o assimilato**, dei **contributi previdenziali e assistenziali** e dei **premi per l'assicurazione obbligatoria**.

La sospensione dei versamenti dell'Iva è valida anche, **a prescindere dal reddito** (ma con il riscontro sul calo di fatturato del 33%), per coloro che hanno domicilio fiscale, **sede legale o operativa** nelle province di **Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza**.

I versamenti sono sospesi anche per gli **enti non commerciali** che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.

I versamenti sospesi vanno effettuati **entro il 30 giugno prossimo**, in un'unica soluzione o rateizzando l'importo in 5 *tranche* mensili di pari importo, da versare a cominciare da giugno.

I versamenti sono sospesi anche per coloro che hanno iniziato l'attività d'impresa, arte o professione in **data successiva al 31 marzo 2019**.

- [articolo 19](#) – **Non effettuazione delle ritenute d'acconto su redditi di lavoro autonomo, altri redditi e provvigioni**

L'articolo prevede, per i **titolari di reddito da lavoro autonomo e provvigioni** per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari, con **ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro**, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17 marzo, il **non assoggettamento a ritenuta d'acconto** – da parte del sostituto d'imposta – per i **ricavi e i compensi percepiti tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020**, a condizione che nel mese precedente **non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato**.

Le ritenute non operate andranno versate entro il **31 luglio** prossimo in unica soluzione o rateizzando l'importo in 5 rate mensili di pari importo, da pagare a cominciare da luglio.

- [articolo 20](#) – **Riduzione degli acconti Irpef, Ires ed Irap dovuti per l'anno 2020**

L'articolo dispone che le sanzioni e gli interessi per il mancato o insufficiente versamento degli **acconti Irpef, Ires ed Irap** non si applichino se l'importo versato con il **metodo previsionale**, ossia in base all'imposta che si presume dovuta per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, **risulti almeno pari all'80% della somma effettivamente dovuta** a titolo di acconto.

- [articolo 21](#) – **Rimessione in termini per i versamenti in scadenza il 16 marzo**

L'articolo dispone che i versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 da effettuare in favore delle Pa, **prorogati al 20 marzo 2020** dal decreto "Cura Italia" (D.L. 18/2020), compresi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, sono considerati tempestivi **se effettuati entro il 16 aprile prossimo**.

- [articolo 22](#) – **Proroga dei termini di consegna e trasmissione telematica della CU 2020**

L'articolo prevede che per il 2020 il termine per l'invio della Certificazione Unica da parte dei sostituti d'imposta all'Agenzia delle entrate è spostato al **30 aprile 2020 (entro questa data non si applica la sanzione per tardiva trasmissione)**.

- [articolo 23](#) – **Proroga della validità dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, D.Lgs. 241/1997**

L'articolo dispone che i **certificati di sussistenza dei requisiti**, che esonerano dagli obblighi in materia di appalti, rilasciati dall'Agenzia delle entrate alle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici, di cui all'[articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997](#), entro il 29 febbraio scorso, **conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020**.

- [articolo 24](#) – **Sospensione dei termini per ottenere i requisiti richiesti per le agevolazioni prima casa**

L'articolo **sospende dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020** i termini per:

1. **trasferire la residenza** nel comune in cui è ubicata l'abitazione acquistata;
 2. **acquistare un altro immobile** da destinare a propria abitazione principale, nel caso di rivendita della prima casa entro 5 anni dall'acquisto;
 3. **rivendere la prima casa già posseduta**, in caso di acquisto agevolato di una nuova abitazione;
 4. **acquistare una prima casa** dopo aver alienato la precedente e ottenere un credito pari alle imposte pagate in occasione del precedente acquisto (ovvero del nuovo acquisto, se inferiori).
5. [articolo 25](#) – **Assistenza fiscale a distanza per il modello 730**

L'articolo prevede che per il 2019, i lavoratori dipendenti e assimilati possano inviare telematicamente ai Caf e ai professionisti abilitati la **scansione o la foto della delega sottoscritta per l'accesso alla dichiarazione precompilata** e la copia della documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione, insieme al proprio documento di identità.

Al termine dell'attuale situazione emergenziale, i contribuenti dovranno consegnare ai Caf e ai professionisti abilitati la delega e la documentazione già inviate telematicamente.

- [articolo 26](#) – **Semplificazione del versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche**

L'articolo prevede, a decorrere dal 2020, allo scopo di ridurre e semplificare gli adempimenti dei contribuenti, che il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche sia effettuato:

1. per le fatture emesse nel **primo trimestre** solare, se l'importo dovuto è **inferiore a 250 euro, unitamente all'imposta dovuta per il secondo trimestre**;
2. per le fatture emesse nei **primi due trimestri** solari, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a 250 euro, **unitamente all'imposta dovuta per il terzo trimestre**.

Pertanto, nei casi in cui l'importo dovuto sia non rilevante, tale misura rappresenta una

semplificazione rispetto alle scadenze ordinarie di pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, fissate al **giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre**.

- [articolo 27](#) – **Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole**

L'articolo prevede, nei confronti degli esercenti attività d'impresa che cedono gratuitamente farmaci ad uso compassionevole, che:

1. il **valore normale dei farmaci ceduti non concorra alla formazione dei ricavi** del cedente ai fini delle imposte dirette;
2. **non operi la presunzione di cessione** ([articolo 1 D.P.R. 441/1997](#)) per le cessioni gratuite di farmaci.
3. [articolo 30](#) – **Credito d'imposta per spese di sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione e sicurezza**

L'articolo prevede che il **credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro** previsto dall'[articolo 64 D.L. 18/2020](#) nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di **20mila euro**, è riconosciuto anche per l'acquisto di **dispositivi di protezione individuale e sicurezza**, idonei a proteggere i lavoratori e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. I criteri e le modalità per l'applicazione saranno stabiliti con un **decreto in via di emanazione dal Mise, di concerto con il Mef**.

ADEMPIMENTI

Le ritenute nell'ambito dei contratti d'appalto alla luce dei recenti chiarimenti

di **Stefano Rossetti**



L'Amministrazione finanziaria con la corposa [circolare 8/E/2020](#) ha fornito chiarimenti anche in relazione **all'esecuzione degli obblighi di monitoraggio** di versamento delle ritenute fiscali effettuate dalle imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie ex [articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997](#).

L'[articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997](#), introdotto dall'[articolo 4 D.L. 124/2019](#), impone ai soggetti che rivestono **la qualifica di sostituti d'imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati**, residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi a un'impresa, di richiedere **copia delle deleghe di pagamento** relative al versamento delle **ritenute**, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

Tale disciplina si applica al ricorrere di determinate condizioni previste dallo stesso [articolo 17-bis, comma 1, D.Lgs. 241/1997](#), ovvero:

- l'importo complessivo annuo dei contratti di appalto, di subappalto, di affidamento a soggetti consorziati o dei rapporti negoziali comunque denominati stipulati per l'esecuzione delle opere deve essere superiore ad **euro 200.000**;
- i predetti contratti devono essere caratterizzati da **prevalente** utilizzo di manodopera **presso le sedi di attività del committente** con **l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo** o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, l'[articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997](#) prevede che, **entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute**, le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici debbano trasmettere al committente:

- **copia delle deleghe di pagamento;**
- **un elenco nominativo di tutti i lavoratori**, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Tali obblighi **non trovano applicazione** se le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al committente la certificazione, messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate, che attesta la sussistenza di alcuni requisiti di fedeltà fiscale ([articolo 17-bis, comma 5, lettere a e b, D.Lgs 241/1997](#)).

Il Decreto Liquidità ([articolo 23 D.L. 23/2020](#)), in considerazione della ridotta operatività degli uffici dell'Amministrazione finanziaria, ha previsto che **i certificati di regolarità fiscale emessi entro il 29 febbraio 2020 hanno validità fino al 30 giugno 2020** (ordinariamente la validità è di 4 mesi dalla data del rilascio).

In questo contesto, l'Amministrazione finanziaria, con la [circolare 8/E/2020](#), ha chiarito che risultano **sospesi i controlli previsti in materia di ritenute e compensazioni** previsti, dall'[articolo 17-bis D.Lgs 241/1997](#), a carico dei committenti in relazione ai contratti di appalto, subappalto e affidamento stipulati con le imprese **per cui sono sospesi i versamenti delle ritenute per effetto degli articoli 61 e 62 del Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020)**.

In sostanza, si tratta della **sospensione dei versamenti delle ritenute** effettuate sui redditi *ex* [articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973](#) (ritenute alla fonte operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente) in favore dei soggetti:

- **che esercitano le attività maggiormente colpite dalle restrizioni emergenziali** ([articolo 61, commi 2 e 3 del decreto Cura Italia](#) e [articolo 8, comma 1, D.L. 9/2020](#));
- **esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019** ([articolo 62, comma 2, decreto Cura Italia](#));
- **che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 D.P.C.M. 1° marzo 2020** ([articolo 62, comma 4 del decreto Cura Italia](#)).

La sospensione dell'attività di monitoraggio da parte dei committenti rappresenta una diretta conseguenza della facoltà concessa ai contribuenti sopra citati di differire i versamenti delle ritenute al 31 maggio 2020 in un'unica soluzione o in cinque rate di pari importo. **L'obbligo, in capo ai committenti, di monitorare i versamenti delle ritenute da parte delle imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie riprenderà quando quest'ultimi soggetti saranno tenuti ad effettuare i versamenti.**

La sospensione degli obblighi di monitoraggio, inoltre, riguarda anche quei committenti che

hanno stipulato contratti di appalto, subappalto e affidamento con le imprese **che possono beneficiare delle ulteriori sospensioni dei versamenti fiscali e contributivi previste dall'articolo 18 del D.L. Liquidità (D.L. 23/2020).**

Occorre sottolineare che **non sono esonerati dall'obbligo di monitoraggio** quei committenti che hanno stipulato contratti di appalto, subappalto o affidamento di opere o servizi con imprese che **non** rientrano nel perimetro applicativo degli [articoli 61 e 62 del decreto Cura Italia](#) e che quindi **non possono fruire di alcuna sospensione dei versamenti.**

AGEVOLAZIONI

Moratoria ABI: addendum all'Accordo per il credito 2019

di **Giuseppe Rodighiero**



In ragione delle tensioni di liquidità che le imprese italiane stanno subendo (in particolar modo le PMI) come conseguenza dei dovuti provvedimenti di contenimento per l'emergenza Covid-19, la misura "**Imprese in ripresa 2.0**", che consente alle PMI di beneficiare, a determinate condizioni, della **sospensione** e dell'**allungamento** dei propri affidamenti bancari concessi fino al 15 novembre 2018, è stata estesa dal 7 marzo 2020 a quelli concessi fino al **31 gennaio 2020**.

Infatti, l'estensione della misura di sostegno finanziario afferente alla **moratoria dei finanziamenti** in essere al 31 gennaio 2018 è stata prevista dall'[addendum all'Accordo per il credito 2019](#), il quale originariamente rendeva operativa la misura "Imprese in ripresa 2.0" **dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020** per i finanziamenti in essere al 15 novembre 2018.

Nello specifico, l'[Accordo per il credito 2019](#), sottoscritto in tale data dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) e da altre associazioni datoriali, prevedeva a propria volta la possibilità per le PMI di chiedere alle banche aderenti all'accordo in parola la **sospensione** e l'**allungamento** dei finanziamenti non più soltanto per quelli contratti fino al 30 giugno 2015 (come previsto dall'**Accordo per il credito 2015**), bensì anche per quelli concessi **fino al 15 novembre 2018**.

La validità dell'iniziativa, quindi, ha subito negli anni successive estensioni PMI possono vedersi accogliere dalla banca la **richiesta di sospendere il pagamento in linea capitale delle rate**, nonché di **allungare la scadenza** dei finanziamenti concessi fino al 31 gennaio 2020, dopo aver **autocertificato di aver subito in via temporanea carenze di liquidità** come diretta conseguenza della **diffusione dell'epidemia da Covid-19**.

A tal proposito, la banca affidante, nell'effettuare l'istruttoria della pratica, deve attenersi "*al principio di **sana e prudente gestione**, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione*"

Ma in cosa consistono gli interventi in commento?

Trattasi della **sospensione per 12 mesi** del pagamento in linea capitale (continuando quindi a pagare periodicamente la sorte interessi) dei **mutui ipotecari, chirografari**, perfezionati anche tramite il rilascio di cambiali agrarie, e dei canoni di **leasing immobiliare o mobiliare**.

Per dette operazioni, il **periodo massimo di sospensione è pari a 12 mesi**, al quale consegue un analogo periodo di allungamento del piano di ammortamento del mutuo e di postergazione dell'esercizio dell'opzione di riscatto del bene in *leasing*, in maniera tale da **mantenere la medesima rata originaria** quando riprenderà, dopo il periodo di moratoria, il **regolare ammortamento**.

All'accoglimento della richiesta può seguire **l'aumento degli interessi da parte della banca** (che però non può superare i 60 punti base), in ragione di maggiori oneri che la stessa deve sostenere con detta operazione, come pure del **maggiore rischio di credito assunto**.

Ma l'eventuale aumento del rischio di credito per l'ente affidante potrebbe essere mitigato dalla **richiesta di garanzie aggiuntive**, le quali si affiancherebbero a quelle già in essere che, dal canto loro, si estenderebbero per il **periodo di ammortamento aggiuntivo**.

Altresì, per far fronte alla carenza di liquidità conseguente alla situazione epidemiologica in corso, possono essere concesse dalle banche operazioni di **allungamento dei mutui, di finanziamenti a breve termine**, come pure di **prestiti agrari di conduzione ex [articolo 43 D.Lgs. 385/1993](#)**.

L'allungamento è consentito **per un periodo massimo pari alla durata residua dell'ammortamento**, mentre per il credito a breve termine, anche *(..) in relazione ad insoluti di pagamento che l'impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca*, e per il **credito agrario di conduzione** il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari, rispettivamente, a **270 giorni** e a **120 giorni**.

Circa la **misura degli interessi applicati all'affidamento oggetto di allungamento**, invece, come nel caso della sospensione, anche a seguito della richiesta di allungamento essa può essere aumentata dalla banca. In tal caso **non vi è un limite massimo di aumento**, come invece è previsto in caso di **sospensione**.

Ma, come in occasione della richiesta di quest'ultima, anche a seguito della delibera di sospensione l'ente affidante potrebbe chiedere **garanzie aggiuntive**, le quali si affiancherebbero a quelle già in essere che, anche in questo caso, si **estenderebbero per il periodo aggiuntivo**.

Chi può richiedere dette misure di concessione?

I richiedenti sono le **PMI**, *rectius* quelle imprese che ai sensi della **Raccomandazione della**

Commissione europea 2003/361/CE non superano il limite di 250 occupati ed un fatturato annuo, o in alternativa un totale attivo di bilancio annuo, non superiore rispettivamente a 50 milioni e 43 milioni di euro.

Occorre precisare che, per il combinato disposto degli **articoli 3 e 6 della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE**, detti parametri dimensionali devono tenere conto anzitutto dei dati delle imprese associate situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa interessata (ovvero quelle rispetto alle quali un'impresa a monte detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate, **almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto dell'impresa a valle**), in proporzione alla **percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti** (se più elevata).

Altresì, nel calcolo del numero di **dipendenti**, del **fatturato** e del **totale attivo** occorre fare riferimento anche ai dati delle imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione (cioè quelle fra le quali esiste una relazione in cui una impresa detiene il **controllo di diritto, di fatto o contrattuale dell'altra**) nella **misura del 100%**.

Dette imprese, peraltro, alla data di presentazione della richiesta di moratoria **non devono essere classificate dalla banca affidante tra quelle deteriorate** (esposizioni scadute/sconfinanti deteriorate, inadempienze probabili oppure sofferenze) e **non devono avere beneficiato di analoga misura di sostegno finanziario** nei 24 mesi antecedenti alla stessa.

Infine, si evidenzia che come [l'Accordo per il credito 2019](#), anche a seguito della firma dell'[addendum](#) il richiedente **non può attendere l'approvazione della richiesta**, il suo **respingimento** o l'**integrazione** della documentazione, **oltre i 30 giorni dalla presentazione della domanda**.

RASSEGNA RIVISTE

Criteri di quantificazione del danno in caso di prosecuzione dell'attività dopo avere eroso il capitale sociale

di Ernestina De Medio



CRISI E RISANAMENTO
Strumenti, tecniche e soluzioni concorsuali

IN OFFERTA PER TE € 117,00 + IVA 4% anziché € 180,00 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni. Rinnovo automatico a prezzo di listino.

ABBONATI ORA

Articolo tratto da “Crisi e risanamento n. 38/2020?”

Dopo avere esaminato nel precedente numero i tempi e i modi delle segnalazioni in centrale rischi, approfondiamo in questo contributo la questione della dimostrazione del danno non patrimoniale nel caso di segnalazione illegittima; essa va ricondotta a quella degli oneri di specifica allegazione del danneggiato senza imporgli la dimostrazione di uno stato di disagio, di patema, di sofferenza che non sono percettibili oggettivamente, con la conseguenza che l'onere deve ritenersi assolto laddove sia stata indicata la durata della segnalazione e la rilevazione da parte dell'istituto di credito che ha negato il finanziamento richiesto. [Continua a leggere...](#)

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

[Segue il SOMMARIO di “Crisi e risanamento n. 38/2020 ?](#)

Diritto

Nuovi obblighi e responsabilità degli organi di amministrazione e controllo alla luce del Codice della crisi d'impresa

di Andrea Mennilli

L'esclusione del consorzio sottoposto a procedura concorsuale

di Federico Colognato e Valeria Marocchio

Il contratto di *leasing* traslativo nel concordato in continuità

di Giovanni La Croce

Il concordato nella liquidazione giudiziale

di Paolo Borrelli

L'indefinitività del riparto nel concordato preventivo

di Corrado Camisasca

Criteri di quantificazione del danno in caso di prosecuzione dell'attività dopo avere eroso il capitale sociale

di Ernestina De Medio

La “cessione autonoma” dell'azione revocatoria nella liquidazione dell'attivo fallimentare

di Benedetto Favata

Operatività

Nota di variazione Iva nelle procedure concorsuali

di Fabio Battaglia

Tenuta scritture contabili. La mera trascuratezza degrada il reato da bancarotta fraudolenta a

bancarotta semplice

di Gianfranco Antico

Imprese minori tra strumenti di allerta, misure protettive e premiali

di Giulio Pennisi

Il Codice della Crisi sulla scrivania

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

di Massimo Conigliaro e Nicla Corvacchiola

Osservatorio

Osservatorio di giurisprudenza fallimentare

di Massimo Conigliaro